

RITENUTE DI ACCONTO SUI PAGAMENTI RELATIVI AI BONIFICI DISPOSTI DAI CONTRIBUENTI PER BENEFICIARE DI ONERI DEDUCIBILI O PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, prevede che dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A., che ricevono un bonifico di pagamento per lavori edili che usufruiscono delle agevolazioni fiscali del 36 e del 55 per cento, in pratica delle ristrutturazioni e dei lavori finalizzati al risparmio energetico, devono applicare sul bonifico una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

Le nuove regole per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 10 per cento, da parte di banche e poste, sono state dettate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (protocollo n. 94288/2010) datato 30 giugno 2010.

Con tale Provvedimento sono individuate le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte introdotta dal citato articolo 25, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane S.p.A.

1. Tipologie di pagamenti eseguiti mediante bonifici

Le banche e le Poste Italiane S.p.A. che ricevono i bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive e modificazioni e le spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, operano, all'atto dell'accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

2. Adempimenti della banca e delle Poste Italiane S.p.A.

Le banche e le Poste Italiane S.p.A. che operano le ritenute del 10 per cento, di cui al punto precedente, sono tenute ai seguenti adempimenti:

versare la ritenuta con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l'apposito codice tributo;

Con risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 è stato istituito il codice tributo "1039" denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art 25 del DL n. 78/2010".

certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro) l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

3. Adempimenti del soggetto ordinante e del soggetto beneficiante del bonifico

Con riferimento ai soggetti ordinante e beneficiante del bonifico il nuovo adempimento impatterà come segue:

il soggetto che si reca in una banca (o in ufficio postale) per eseguire il bonifico, salvo che non rimanga inciso di un ulteriore onere bancario appositamente istituito per il nuovo adempimento, non è

interessato dalle nuove disposizioni, continuando ad essere tenuto, ai fini del godimento delle agevolazioni, ad adempiere a quanto previsto dalla norma (indicazione della causale corretta, del codice fiscale proprio e del codice fiscale o della partita Iva del beneficiario, eccetera);

- il beneficiario dei pagamenti all'atto del pagamento del corrispettivo spettante, otterrà l'accredito della somma fatturata e corrisposta dal cliente tramite bonifico, al netto della ritenuta di acconto operata dalla banca o dalla posta, nella misura del 10 per cento. Tale importo, al pari di quanto avviene per le altre ritenute subite, verrà detratto in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi, naturalmente con riguardo a un criterio di cassa (la ritenuta opera sui pagamenti eseguiti) e non di competenza (si pensi alla fattura emessa dal costruttore nel mese di dicembre, pagata nel mese gennaio dell'anno successivo).

4 Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 28 luglio 2010, n. 40/E

In merito ad alcuni dubbi legati all'introduzione della nuova disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti nella circolare 28 luglio 2010, n. 40/E:

4.1 Base imponibile su cui applicare la ritenuta

I bonifici bancari e postali, effettuati dai contribuenti nell'ambito della agevolazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quelli di risparmio energetico, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto, addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.

La suddetta circolare chiarisce che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA, in quanto verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.

Considerato che la misura dell'aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico e che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta potrebbe non conoscere l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per esigenze di semplificazione e di economicità (nonché per evitare errori determinati da un'applicazione impropria della ritenuta) "ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'IVA venga applicata con aliquota più elevata" ovvero con aliquota al 20%. In pratica, la ritenuta d'acconto del 10 per cento deve essere operata sull'importo del bonifico (imponibile + iva) decurtato dell'Iva nella misura del 20 per cento.

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta del 10% dopo lo scorporo di una Iva presunta del 20%, mediante la formula: totale del bonifico /120*100.

Esempio: fattura di euro 2.000 + Iva 10% = totale della fattura e del bonifico euro 2.200,00
La banca o la posta scorpora il 20% dell'Iva presunta per determinare l'imponibile:

$$2.200/120*100 = € 1.833,33$$

e calcola la ritenuta del 10% su tale importo = euro 183,33.
Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di euro 1.650,00.

4.2 Somme già assoggettate a ritenuta

In alcuni casi, per le somme oggetto di bonifico è già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante. In tale ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10 per cento prevista dal predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Pertanto, i sostituti d'imposta che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per tali interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

Esempio pratico:

Il Condominio Flora di Piazza della Repubblica, 32 - Milano (sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 25-ter, D.P.R. 600/1973) ha effettuato interventi sulle parti comuni dell'edificio che consentono ai singoli condomini la detrazione del 36% sulle spese sostenute. Nel pagare:

- il professionista Rossi per le prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi descritti non opera la ritenuta del 20% sui compensi di lavoro autonomo (art. 25, D.P.R. 600/1973);
- l'impresa "X" S.r.l. non opera la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati in dipendenza di contratti d'opera e di appalto (art. 25-ter, D.P.R. 600/1973).

Il Condominio Flora, pertanto, pagherà entrambi i soggetti per l'intero corrispettivo pattuito che sarà indicato in fattura. Sarà la banca che riceve le somme accreditate tramite bonifico ad operare la ritenuta del 10% (sull'importo ricevuto al netto dell'Iva forfaitariamente considerata nella misura del 20%).

4.3 Scomputo della ritenuta

Qualora i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva Irpef, la ritenuta del 10 per cento operata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva;

4.4 Sanzioni applicabili

Sulla specifica questione l'Agenzia delle Entrate ritiene sussistano le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell'applicazione della norma, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, emanato con la Legge 27 luglio 2000, n. 212. Ciò in relazione alla immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento, alla complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta alle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della normativa;

4.5 Bonifici in valuta

Per i pagamenti in valuta estera da convertire in euro, la ritenuta deve essere operata sugli importi convertiti in euro sulla base del cambio, di cui all'articolo 9, comma 2, del Tuir.

Per i pagamenti effettuati in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta deve essere operata sugli importi in euro prima della conversione in moneta estera. Inoltre, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle somme accreditate sui conti in Italia di soggetti non residenti.

Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subito dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it